

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE 7 aprile 2020, n. 40

POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Avvisi pubblici: Azione 9.5 “Discrimination Free Puglia e Azione 9.6 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale”. Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza).

IL DIRIGENTE

Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale

- Visti gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.r. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l'Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
- Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l'allegato A) alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
- Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con la quale la stessa ha approvato la nomina dei Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, disponendo in capo al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell'Azione 9.5 del POR Puglia 2014-2020;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 970/2017 di approvazione dell'atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- Richiamata la DGR n. 2439/2019 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale al Dott. Domenico De Giosa;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO “Interventi per la diffusione della legalità”, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con DPCM dell'8 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;
- con DPCM del 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto necessario estendere le disposizioni ex art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il richiamato DPCM dell'8 marzo 2020, prevede, tra l'altro, all'art. 1 - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 - rubricato al comma 1, lettera h), sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- il DPCM 1 aprile 2020 ha prorogato le misure restrittive di cui ai decreti in premessa fino al 13 aprile 2020;
- al fine di dare attuazione e continuità alle azioni, attualmente in corso di svolgimento del FSE, finanziate dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nonché continuità didattica per garantire la prosecuzione delle attività formative previste;
- la sospensione dei percorsi di formazione professionale regionali impatta gravemente sulla possibilità di consentire un regolare avanzamento fisico e finanziario del POR Puglia FESR-FSE;
- alcune tipologie di operazioni finanziate dal FSE, in particolare i percorsi di formazione professionale, ben si prestano ad integrare la formazione frontale in aula con sessioni di formazione a distanza realizzate su specifiche piattaforme e-learning, secondo quanto già previsto con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 dell'8 giugno 1999;

VISTO:

- le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell'Anpal aventi ad oggetto "Progetti formativi Fse - formazione a distanza" ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione generale per l'occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione europea;

CONSIDERATO CHE:

- sono in corso di attuazione, a valere sulle Azioni 9.5 e 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, gli avvisi pubblici "Discrimination Free Puglia" e "Cantieri innovativi di Antimafia sociale";
- tali avvisi pubblici prevedono anche attività di formazione frontale da erogarsi ai partecipanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con l'adozione del presente provvedimento si provvede a:

- autorizzare i beneficiari degli interventi in parola, stante l'attuale fase emergenziale, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici, al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente per le attività formative e non anche laboratoriali, in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede, costituisce una facoltà riconosciuta ai soggetti beneficiari delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- a stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l'attività

formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;

- a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
- a disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare, secondo le modalità previste dall'allegato "A" al presente provvedimento, una comunicazione nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, credenziali di accesso per il RUP dell'avviso;
- a stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata secondo le modalità indicate nell'allegato A) al presente provvedimento;
- a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03, del d.lgs. 101/18 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03, dal d.lgs. 101/18 e dal Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti Contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.i..

Il presente provvedimento **non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa** né a carico del Bilancio Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- autorizzare i beneficiari degli interventi in parola, stante l'attuale fase emergenziale, anche in deroga al divieto contenuto negli avvisi pubblici, al ricorso alla formazione a distanza esclusivamente per le attività formative e non anche laboratoriali, in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- a stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta ai soggetti beneficiari delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- a stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare, totalmente o parzialmente, l'attività formativa in FAD sincrona garantisca la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- a stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
- a disporre che il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona debbano inviare, secondo le modalità previste dall'allegato "A" al presente provvedimento, una comunicazione nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, credenziali di accesso per il RUP dell'avviso;
- a stabilire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo, che la FAD sincrona sia documentata secondo le modalità indicate nell'allegato "A" al presente provvedimento;
- a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere

alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

- di approvare le Prescrizioni Operative FAD di cui all'Allegato A) al presente provvedimento;
- di disporre la immediata pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusa informazione attraverso il sito web istituzionale ed i canali tematici della Regione Puglia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione, nelle more dell'attivazione dell'Albo telematico della Regione, e sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- e) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria generale della Presidenza;

Il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale, incluso l'allegato A) - Prescrizioni Operative FAD, che si compone di n. 2 pagine.

IL DIRIGENTE

***Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
migrazioni, Antimafia sociale
Dott. Domenico De Giosa***

Allegato A)**Prescrizioni Operative FAD – Avvisi Pubblici: “Discrimination Free Puglia” e “Cantieri innovativi di Antimafia sociale”**

- 1) È confermata l'obbligatorietà di rendicontare le attività finanziate esclusivamente tramite il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
- 2) le ore di stage/work experience/attività laboratoriali non possono essere erogate in modalità sincrona;
- 3) Il soggetto beneficiario deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
- 4) Il soggetto beneficiario deve garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- 5) I beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona devono inviare agli indirizzi PEC di ciascun avviso, una comunicazione, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, credenziali di accesso per il RUP dell'avviso;
- 6) Fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo e nei relativi atti dispositivi, la FAD sincrona dovrà essere documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi. Tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
- 7) Il soggetto beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor;
- 8) Il soggetto beneficiario deve assicurare che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 9) la FAD sincrona potrà essere avviata a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, fatta salva la preventiva comunicazione di cui al punto 5.